

Legge di Bilancio per il 2017
Legge 11 dicembre 2016, n. 232,
pubblicata nella G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016

**Schede di lettura e commento
relative a:**

**Famiglia e natalità
Disabilità e Non autosufficienza
Welfare contrattuale
Contrasto alla povertà
Terzo settore e volontariato
Politiche sanitarie**

**Dipartimento
Politiche di Riforma delle
Pubbliche Amministrazioni, di Cittadinanza –
Tutela e Promozione – Solidarietà e Tutele Sociali**

Schede di lettura e commento

a cura di **Alessandro Geria, Lorenzo Lusignoli e Silvia Stefanovichj**

Famiglia e natalità
Disabilità e Non autosufficienza
Welfare contrattuale
Contrasto alla povertà
Terzo settore e volontariato

La Legge di Bilancio interviene sulle politiche sociali consolidando le linee di finanziamento nazionale, mantenendone l'impianto normativo preesistente ed introducendo alcune nuove misure in particolare a sostegno della natalità e delle famiglie con bambini piccoli al proprio interno. Ciò determina per un verso una maggiore dotazione di risorse a disposizione, ma dall'altra accentua la frammentazione della spesa ed il rischio di scarsa efficacia delle misure.

Infatti gli interventi introdotti per la famiglia sono caratterizzati per lo più da agevolazioni (fondo di sostegno alla natalità), trasferimenti economici in cifra fissa (premio alla nascita) e voucher non commisurati alle spese effettive ed alla condizione economica o alternativi al congedo dal lavoro (buono nido e rifinanziamento voucher asili nido); non hanno quindi il necessario carattere di organicità, strutturalità e selettività.

Andrebbero al contrario adottate scelte innovative come la proposta Cisl per un Nuovo Assegno Familiare, incentivato l'utilizzo dei congedi parentali (in questo senso è positivo il raddoppio del congedo per il padre) e realizzato un piano con stanziamenti stabili e continuativi per infrastrutturare un sistema di servizi alle famiglie con carichi educativi e di cura o in condizioni di povertà.

Proprio rispetto alla strutturazione del sistema dei servizi sociali e alla definizione dei livelli essenziali riscontriamo l'insufficienza della manovra. Infatti non vi è alcun incremento della dotazione del Fondo nazionale per le Politiche Sociali (fermo a poco più di 300 milioni) e il Fondo per le non autosufficienze viene aumentato in maniera insufficiente per sostenere l'avvio di un piano strategico a sostegno dell'assistenza domiciliare. Ricordiamo che per la non autosufficienza abbiamo ottenuto un incremento di 100 milioni di Euro (50 presenti nella manovra ed altri 50 nel Decreto "Mille proroghe").

Per il contrasto alla povertà, lo stanziamento previsto dalla Legge di Stabilità dello scorso anno viene irrobustito, ma di soli 150 milioni di euro, peraltro riducendo l'investimento sull'Asdi (vedi Tabella Fondi allegata).

Si prosegue l'azione di sostegno al welfare contrattuale attraverso incentivi fiscali, avviata con la Legge di stabilità 2016, con una particolare attenzione alla tutela del rischio di non autosufficienza.

Dopo anni di richieste, finalmente si prevede un finanziamento nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche e un istituto di anticipo pensionistico (Ape Sociale) rivolto ai caregivers familiari conviventi e agli invalidi.

Famiglia e natalità

Fondo di sostegno alla natalità (art.1, comma 348)

Nel tentativo di sostenere gli oneri economici che le famiglie devono affrontare con la nascita di un figlio, si torna a prevedere come già avvenuto nel 2008 con il Fondo di credito per i nuovi nati, un Fondo che supporti le famiglie nell'accesso al credito, attraverso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie.

Il "Fondo di sostegno alla natalità" è un fondo rotativo istituito presso la Presidenza del Consiglio che si rivolge a famiglie con uno o più figli, nati o adottati a partire dal 2017.

Entro 90 giorni un Decreto del Ministro della famiglia, di concerto con il Mef, stabilirà modalità di funzionamento del Fondo e del rilascio delle garanzie.

Premio alla nascita (art. 1, comma 353)

Viene istituito un "premio alla nascita o all'adozione" dell'importo di 800 euro, corrisposto dall'INPS in un'unica soluzione alla madre che ne faccia richiesta al settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

Tale premio non concorre alla formazione del reddito e potrà essere sommato all'assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente definito dalla Legge di Stabilità 2016 (cd. "bonus bebè"), corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età del bambino ovvero fino al terzo anno di ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione.

Per l'assegno, lo scorso anno si scelse opportunamente di vincolare l'erogazione alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente avesse un ISEE non superiore a 25mila euro, e di prevedere il raddoppio dell'importo in caso l'ISEE non superasse i 7mila euro, andando a sostenere con maggiore forza le famiglie in condizioni socio-economiche svantaggiate.

Al contrario, il "premio alla nascita o all'adozione" ora istituito è svincolato da qualunque requisito socio-economico, rischiando di conseguenza di avere una minore efficacia di sostegno della natalità e delle famiglie. Per poter accedere al "premio", si è in attesa di disposizioni amministrative dell'INPS.

Proroga ed estensione dei congedi per il padre lavoratore (art.1, comma 354)

Si proroga sino a tutto il 2018 il congedo obbligatorio retribuito al 100% per il padre lavoratore dipendente, estendendolo nella seconda annualità (2018).

Il congedo fu introdotto in via sperimentale nel 2013 (con L. n.92/2012) per una durata triennale e già prorogato - nonché esteso a due giorni - nel 2016.

Il padre lavoratore dipendente, dunque, entro cinque mesi dalla nascita dovrà godere di un congedo obbligatorio pari a due giorni nel 2017 e a quattro giorni nel 2018, fruibili anche in modo non continuativo. In base a quanto disposto dal D.M. 22 dicembre 2012, il congedo obbligatorio è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso. Inoltre, l'istituto del congedo obbligatorio si applica anche in caso di adozione o affidamento ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità.

Al congedo obbligatorio si aggiunge, per il solo anno 2018, la possibilità di fruire di un congedo facoltativo retribuito di un giorno, da godere in accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di congedo obbligatorio a lei spettante, come già previsto sino al 2016.

La Cisl sostiene con forza la necessità di prevedere congedi di paternità con alta copertura retributiva ed accoglie con favore la previsione, pur ancora molto esigua, che va in tale direzione.

Anche la possibilità di fruire dei congedi durante i cinque mesi successivi alla nascita, e non esclusivamente al momento della nascita, accoglie una proposta Cisl volta a consentire alle famiglie di scegliere il momento più utile e opportuno.

Maggiori dubbi riserviamo, invece, verso il congedo facoltativo che viene concesso in sostituzione del congedo obbligatorio di maternità. Riteniamo infatti che il congedo di maternità sia un diritto da tutelare integralmente, per il benessere del bambino e la salute psico-fisica della madre, e che non possa essere considerato neppure parzialmente sostituibile da un congedo di paternità che deve invece essere di istituzione autonoma.

Buono nido (art.1, comma 355)

Per i bambini nati dopo il 1 gennaio 2016, viene istituito a partire dal 2017 un buono di 1.000 euro annui, parametrato a undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Il buono è corrisposto da INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta.

Per i bambini con meno di tre anni, affetti da gravi patologie croniche, il buono è ammesso per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.

Il beneficio è erogato sino ad un limite economico definito (144 milioni nel 2017, che salgono a 250 nel 2018, 300 nel 2019 e 330 a decorrere dal 2020) e secondo le disposizioni attuative definite da un DPCM, su proposta del Ministro per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Mef, da emanarsi entro 30 giorni.

Il "buono nido" non è cumulabile con la detrazione fiscale per le spese documentate di iscrizione in asili nido (il 19% sul totale delle spese annue documentate, sostenute fino ad un massimo di 632 euro), né fruibile contestualmente al voucher baby sitter/nido alternativo al congedo parentale (vedi sotto).

E'importante sostenere la domanda di servizi socio-educativi delle famiglie, che in questi anni di crisi è nettamente diminuita a causa della riduzione dei redditi familiari, che si è andata a sommare ad una storicamente bassa occupazione femminile. Interessante e del tutto condivisibile anche la volontà di sostenere le famiglie di bambini con gravi patologie croniche.

Perplime invece la scelta di non abbattere attraverso criteri di equità il costo dei servizi, ma di erogare un bonus di identica cifra, del tutto svincolato dal costo della retta sostenuto e dalla situazione socio-economica delle famiglie. Si attende inoltre il Decreto per capire se i bambini che in base al regolamento accedono al servizio in maniera gratuita a motivo delle condizioni socio-economiche familiari, potranno in ogni caso accedere al beneficio.

In relazione ai bambini affetti da gravi patologie croniche, si attende il Decreto per comprendere quali patologie e disabilità vi rientreranno e quali forme di supporto verranno considerate ammissibili. Appare inoltre importante ribadire la convinzione della Cisl che ogni bambino, dove le condizioni di salute lo consentano, ha diritto di crescere in un contesto educativo e relazionale insieme ad altri bambini di pari età, e che tale diritto debba essere in ogni caso garantito prioritariamente rispetto ad altre previsioni.

Proroga voucher asili nido o baby sitting alternativi al congedo parentale (art.1 commi 356 e 357)

Viene estesa agli anni 2017 e 2018 la possibilità per la madre lavoratrice di rinunciare del tutto o in parte del congedo parentale di diritto, per richiedere in alternativa un contributo economico (cd. voucher asili nido o baby-sitting).

La madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata, potrà dunque, negli 11 mesi successivi al congedo di maternità, richiedere un contributo economico da impiegare per il servizio di babysitting o per i servizi per la prima infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati). E' previsto un limite di spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a fronte dei 20 milioni previsti per il 2016.

La proroga agli anni 2017 e 2018 ha effetto anche nei confronti delle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, che dal 2016 avevano accesso al beneficio, con un limite di spesa pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

L'utilizzo del contributo economico è disciplinato dal D.M. 28 ottobre 2014, che riconosce un contributo pari ad un massimo di 600 euro mensili, per un periodo non superiore a 6 mesi (3 mesi per la madre iscritta alla gestione separata). Il contributo è erogato tramite i buoni lavoro, per il servizio di baby sitter, o con il pagamento diretto sino alla concorrenza dell'importo, in caso di frequentazione di un servizio di asilo nido pubblico o privato accreditato. La fruizione del beneficio economico comporta la contestuale riduzione del periodo di congedo parentale.

Pur condividendo, come già visto, la necessita di sostenere la domanda di servizi socio-educativi da parte delle famiglie, non si è mai condivisa la scelta di chiedere alle madri e alle famiglie di rinunciare, in tutto o in parte, alle possibilità di conciliazione date dai congedi parentali. E questo è ancor più vero se la scelta va necessariamente effettuata al termine del congedo obbligatorio di maternità, ma comporta la rinuncia a congedi che potrebbero essere fruiti sino ai 12 anni di vita del figlio.

Inoltre resta irrisolta la problematica legata al fatto che solamente i nidi iscritti nell'apposito elenco, formato sulla base delle iscrizioni effettuate delle strutture stesse, possono dare diritto al pagamento diretto del voucher. Si può consultare l'elenco delle strutture accreditate a questo link: <https://servizi2.inps.it/servizi/ElencoPubblicoStrutture/Default.aspx>.

Welfare contrattuale

Welfare contrattuale (art.1, commi 160 e 161)

Viene potenziata la possibilità di trasformare il premio in denaro sottoposto a tassazione agevolata in servizi, estendendola ai "benefit aziendali" previsti dall'art.51 comma 4 del TUIR (uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario).

Vengono poi completamente esclusi dalla tassazione, sia ordinaria che agevolata, i contributi alle forme pensionistiche volontarie (anche oltre il limite previsto di deducibilità di euro 5.164,57) e per l'assistenza sanitaria integrativa destinati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (anche oltre il limite di 3.615,20 euro previsto), se versati in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per scelta del lavoratore, in sostituzione del premio di risultato (o produttività). I contributi alle forme pensionistiche complementari eccedenti il limite previsto inoltre non concorrono a formare la parte imponibile della prestazione complementare, in deroga alle norme generali.

Si escludono dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente i contributi e premi versati per la generalità dei lavoratori o per categorie di lavoratori, per assicurazioni per il rischio di non autosufficienza o di gravi patologie (inserimento della lettera f-quater all'art. 51, comma 2 del TUIR). Da ultimo, tramite un'interpretazione autentica, con effetto retroattivo, il Legislatore afferma che le opere e i servizi di utilità sociale ex articolo 100 Tuir (offerta alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ed ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto) possono essere riconosciuti da datori di lavoro, pubblici e privati, volontariamente o in conformità di disposizioni, oltre che di contrattazione aziendale, anche di CCNL, di accordo interconfederale e di contratto collettivo territoriale.

Contrasto alla povertà

Fondo per la lotta alla povertà (art.1 comma 238)

Prevede un incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Art. 1 comma 386 della Legge 208/2015) pari a 150 milioni di euro a partire dal 2017 ed una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore dell'Assegno di disoccupazione (Asdi).

Il Fondo dunque assommerà a 1 miliardo e 180 milioni di nel 2017.

Negli anni successivi a questo aumento bisognerà aggiungere quello previsto dall'incremento del Fondo nelle Tabelle della Sezione II della Legge di Bilancio pari a 500 milioni di euro annui. Pertanto, tenendo conto di quanto già stanziato nell'anno passato, nel biennio 2018-2019 il Fondo assommerà rispettivamente a 1 miliardo e 704 milioni di euro.

Il provvedimento è condivisibile in quanto aumenta la flessibilità di una parte degli stanziamenti per la lotta alla povertà permettendo di reindirizzare opportunamente verso il Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA), dove dovrebbero essere più efficacemente impiegate, alcune risorse precedentemente devolute al finanziamento dell'Asdi, dato che quest'ultimo ha registrato una percentuale di domande ben al di sotto delle attese. Occorre tuttavia notare che ciò non determina nel complesso un aumento degli stanziamenti per la lotta alla povertà ma semplicemente una loro migliore collocazione.

Per contro l'effettivo aumento degli stanziamenti a favore della povertà avverrà solo nel 2018 quando il suddetto Fondo potrà disporre delle risorse aggiuntive previste dalla Legge di Bilancio (500 milioni annui). Pur condividendo l'aumento dello stanziamento, non ne condividiamo la tempistica poiché avremmo preferito che questo fosse effettuato già a partire dal 2017, in quanto le cifre stanziate restano ancora assai inferiori a quelle necessarie (7 miliardi annui) e si rischia dunque di rinviare la partenza del Piano nazionale per il sostegno a tutte le famiglie in povertà assoluta e per il potenziamento dei servizi connessi all'inclusione. La Cisl insieme all'Alleanza contro la povertà aveva predisposto un apposito emendamento in Commissione al Senato, sul quale si sarebbe potuta registrare un'ampia convergenza delle forze politiche, per anticipare l'aumento delle risorse per la lotta alla povertà al 2017, potenziandole negli anni successivi e veicolandole sul rafforzamento dei servizi alla persona, ma la scelta di approvare senza modifiche il testo uscito dalla Camera ne ha di fatto impedito la discussione.

Definizione criteri SIA e sperimentazione ASDI (art.1 comma 239)

Permette, nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi volti all'introduzione di un'unica misura di contrasto alla povertà, la ridefinizione, tramite un decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e MEF) da emanare entro 60 giorni, dei criteri di accesso per il SIA anche allo scopo di ampliarne la platea degli aventi diritto. Nella definizione del decreto si dovrà tenere conto delle risorse disponibili, derivanti dagli stanziamenti sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e dalle risorse accumulate dagli anni passati non ancora impiegate. Nel decreto verranno anche definite le modalità di proseguimento della sperimentazione dell'Assegno di disoccupazione (Asdi)

Il provvedimento è del tutto condivisibile, poiché dalle prime indicazioni sulle domande accolte risulterebbero un numero di famiglie beneficiarie del SIA sensibilmente inferiore alla potenziale platea degli aventi diritto. Le ragioni principali di ciò sono da ritenere legate ad una mancanza di conoscenza sul nuovo strumento da parte delle famiglie, dovuta sia alla sua recente introduzione sia alla carente campagna d'informazione a riguardo, e ad una eccessiva rigidità dei criteri d'ingresso in particolare quelli previsti per la valutazione multidimensionale del bisogno. Tale valutazione tende infatti oggi ad escludere in toto famiglie che ricadono nella platea potenzialmente beneficiaria (ad es. famiglie povere di due coniugi con un figlio o madri sole in stato di gravidanza accertata). Abbiamo più volte sollecitato come Cisl, in incontri informali, una revisione del punteggio relativo alla valutazione multidimensionale e riteniamo che il decreto in questione dovrebbe ridisegnarlo, riducendo sensibilmente il punteggio necessario per l'accesso rispetto a quanto oggi previsto.

Peraltro l'ampliamento della platea si rende necessario e possibile anche per le maggiori risorse di cui dispone il SIA nel 2017, che provengono sia dalla maggiore entità del Fondo di cui sopra rispetto all'anno passato, sia alla partenza ritardata dello strumento (i primi accrediti sono stati fatti a novembre), che di fatto ha determinato uno slittamento di parte delle risorse stanziato dal 2016 al 2017.

Disabilità e non autosufficienza

Fondo per il finanziamento di investimenti, tra cui l'eliminazione delle barriere architettoniche e la riqualificazione e l'accessibilità delle stazioni ferroviarie; (art. 1, comma 140)

Presso il Mef è istituito il "Fondo per il finanziamento di investimenti", che interessa anche l'eliminazione delle barriere architettoniche e la riqualificazione e l'accessibilità delle stazioni ferroviarie. Uno o più DPCM, su proposta del Mef e di concerto con i ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato, ne disciplinerà l'utilizzo.

La previsione accoglie l'invito proveniente dalla Conferenza Nazionale Disabilità e rilanciato dalla Conferenza delle Regioni, che chiedevano di tornare a finanziare la legge n. 13 del 1989. Le Regioni hanno calcolato che dal 2010 al 2015 sono arrivate richieste di rimborsi per abbattimento barriere architettoniche per 450 milioni di euro, alle quali sinora si è risposto, essendo azzerati gli stanziamenti nazionali, con soli 150 milioni derivanti dai bilanci delle Regioni.

Ape Sociale per caregivers familiari conviventi e lavoratori invalidi (art.1, comma 179)

Tra le forme di Anticipo Pensionistico agevolato previste, è prevista l'APE Sociale, un'indennità rivolta alle categorie "disagiate" fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, prevista in modo sperimentale dal 1 maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

Possono accedere all'APE Sociale, tra gli altri, coloro che:

- assistono da almeno sei mesi il coniuge o parente di primo grado convivente con handicap in condizione di gravità e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Per accedere è necessario il requisito anagrafico dei 63 anni e l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima o alla gestione separata.

L'indennità spetta fino alla maturazione dei requisiti pensionistici ed è di importo corrispondente al trattamento pensionistico ottenibile al momento della maturazione del diritto a pensione, fino ad un massimo di 1.500 euro lordi mensili.

Un DPCM, su proposta del Ministro del lavoro e di concerto con il Mef, disciplinerà entro 60 giorni i criteri di priorità delle domande in ragione della maturazione dei requisiti e dell'ammontare delle risorse finanziarie stanziare.

L'APE Sociale rivolta a invalidi e caregivers familiari conviventi è una importante risposta di attenzione e riconoscimento dell'attività di cura e assistenza giornaliera si svolge all'interno delle famiglie, e ha trovato declinazione grazie all'intesa del 28 settembre tra Governo e sindacati confederali.

Inabilità per lavoratori affetti da patologie asbesto correlate (art. 1, comma 250)

Viene riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità per lavoratori affetti da patologie asbesto correlate di origine professionale o da causa di servizio, anche se non si trovino in condizioni di assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro.

Slittamento Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (art.1, comma 356)

Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, stanziare con la Legge di stabilità per il 2016 e non utilizzate nell'anno, confluiscono per l'anno 2017 nel Fondo medesimo.

Alunni con disabilità nelle scuole paritarie (art.1, comma 616)

Raddoppiato (da 12,2 a 24,4 milioni) il contributo per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, che verrà ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

Terzo settore e volontariato

Vengono previsti o confermati una serie di interventi connessi con la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e del servizio civile nazionale (Legge 106/2016). In particolare è introdotto un credito di imposta del 100% per le Fondazioni Bancarie (stanziamento di 10 milioni di euro nel 2017) per i versamenti che le Fondazioni effettuano al sistema dei Centri di servizio per il volontariato (art.1, commi 578/581). Così come vengono previsti 190 milioni di euro per finanziare l'applicazione della riforma del terzo settore per la quale sono in preparazione i decreti attuativi. Sono confermati 500 milioni di euro anche nel 2017 per il 5 per 1000 e la dotazione del Fondo per il servizio civile (circa 110 milioni di euro)..

PANORAMICA DEI PRINCIPALI FONDI NAZIONALI 2008 - 2017 PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

Fondi interventi sociali (milioni Euro)	Normativa	2008 Legge Finanziaria	2009 Legge Finanziaria	2010 Legge Finanziaria	2011 Legge di Stabilità	2012 Legge di Stabilità	2013 Legge di Stabilità	2014 Legge di Stabilità	2015 Legge di Stabilità	2016 Legge di Stabilità	2017 Legge di Bilancio
Fondo nazionale politiche sociali ****	L.328/2000 art. 20 co. 8	1.581,60	1.311,60	1.175,00	273,88	69,95	344,17	317,01	312,99	312,59	311,56
Fondo politiche per la famiglia	DL 223/2006 art. 19 co. 1	276,00	186,60	185,28	51,48	31,99	19,78	20,91	18,26	*****22,62	5,10
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	L.431/1998 art. 11 co. 1	205,60	161,80	143,82	32,92			**50	**50		
Fondo morosità incolpevole	DL 102/2013 conv. L. 124/2013 art. 6 co. 5							20	20	20	20
Fondo pari opportunità	DL 223/2006 art. 19 co. 3	50,00	30,00	3,30	17,16	10,47	10,80	***31,40	19,09	18,60	60,10
Fondo per le comunità giovanili	L. 266/2005 art. 1 co. 556	5,00	5,00	3,00							
Fondo politiche giovanili	DL 223/2006 art. 19 co. 2	137,40	79,80	81,08	12,79	8,18	6,20	16,77	5,76	5,56	4,80
Fondo nazionale per l'inclusione sociale degli immigrati	L. 296/2006 art. 1 co. 1267	100,00									
Piano straordinario servizi socio-educativi per la prima infanzia *	L. 296/2006 art. 1 co. 1259	170,00							100,00		
Fondo non autosufficienze ^^	L. 296/2006 art. 1 co. 1264	300,00	400,00	400,00	100,00		275,00	350,00	400,00	400,00	*****500
Fondo infanzia e adolescenza	L. 285/1997 art. 1	43,90	43,90	39,96	39,21	39,96	39,59	30,68	28,70	28,79	28,80
Fondo minori stranieri non accompagnati	Art. 23 co. 11 DL 95/2012							40,00	32,50	12,50	170,00
Fondo derrate alimentari ^^*	L. 147/2013 art. 1 co. 224							10,00	12,00	2,00	
Fondo dopo di noi	L. 208/2015 art. 1 co 400									90,00	38,30
Fondo lotta alla povertà	L. 208/2015 art. 1 co. 386									*****600,00	1.180,00
Fondo nazionale servizio civile	L. 230/1998 art. 19	299,60	171,40	170,26	113,00	68,81	71,21	105,27	115,73	115,73	111,26
TOTALE		3.169,10	2.390,10	2.201,70	640,44	229,36	766,75	992,04	€ 1.115,03	€ 1.608,39	€ 2.429,92

* Finanziato nel 2009 attraverso il Fondo Politiche per la Famiglia con 100 milioni di euro e nel 2015 con il Fondo Famiglia

** Finanziamento previsto dall' art.6 c.4 DL102/2013

*** comprensivo di 10 ml relativo al piano anti violenza previsto dal DL 102/13 conv.l.124/13

**** Il Fondo Nazionale Politiche Sociali dal 2011 finanzia soltanto gli interventi regionali e le attività del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - quota Regioni 2008 Euro 670,797 milioni, 2009 Euro 518,222 milioni, 2010 Euro 380,222 milioni

***** Il Fondo Adozioni Intenzionali istituito con Legge di Stabilità 2016 art. 25 e finanziato con 15 milioni di euro a valere sul Fondo Politiche Familiari

***** Nel 2016 le risorse saranno in parte devolute (380 milioni) al Fondo L. 1533/2008 per la sperimentazione del SIA su tutto il territorio nazionale

***** 450 milioni in Legge di Bilancio 2017 più 50 milioni decreto sulle proroghe

^^ anno 2011 all.1 alla legge di stabilità "Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca ed assistenza domiciliare dei malati" assegnate al Fondo per le non autosufficienze dal Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili.

^^* Finanziato nel 2015 tramite il Fondo Famiglia, che ha finanziato anche Bonus per famiglie numerose acquisto beni - Euro 45 milioni

N.B. La legge di stabilità 2016 prevede anche uno stanziamento di 70 milioni per il 2016 per assistenza scolastica degli alunni disabili e 5 milioni per il 2016 per potenziare progetti per la vita indipendente

Elaborato dal Dipartimento Politiche Sociali, Salute e Riforma P.A.

Schede di lettura e commento

a cura di Imma La Torre

Politiche sanitarie

Le norme in materia di assistenza sanitaria, contenute nella proposta di legge di stabilità 2017, segnano un'inversione di tendenza rispetto agli ingenti tagli lineari operati dalle leggi precedenti.

IL Governo ha mantenuto gli impegni assunti con le regioni in merito alle risorse da destinare alla sanità, quantificate in 113 mld per l'anno 2017 e destinate ad aumentare per il biennio seguente.

Da non sottovalutare inoltre le risorse – circa 1 mld – destinate, in parte, ai farmaci innovativi e a quelli oncologici.

Vale la pena sottolineare anche la revisione dei tetti della spesa farmaceutica, all'interno di una nuova *governance* dell'assistenza farmaceutica.

Sono ancora molte le criticità insite nel sistema sanitario, ma l'aver abbandonato la metodologia dei tagli alla spesa, consente l'avvio di un nuovo percorso strutturato su una nuova *governance* mirata alla riqualificazione di tutto il sistema salute.

In tale direzione è necessario applicare, su tutto il territorio nazionale, i Livelli essenziali di assistenza (Lea), già varati dal Governo, e renderli 'realmente' esigibili a tutti i cittadini.

In questo senso è necessario che il Governo si preoccupi di mettere in campo investimenti e azioni strutturali adeguati per realizzare un Servizio sanitario nazionale diffuso in modo omogeneo sul territorio, fondato sul criterio della "uniformità e universalità" e non sulla frammentazione dei diversi modelli sanitari, oggi esistenti, nelle varie regioni.

Su questi temi, assieme a Cgil e Uil, abbiamo chiesto un incontro al Ministro della salute per individuare gli interventi strutturali adeguati a riqualificare i servizi del sistema sanitario nazionale. Una scelta indispensabile per garantire realmente, con adeguati interventi sul piano finanziario e organizzativo, le prestazioni e i servizi a tutti i cittadini sull'intero territorio nazionale.

Efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale (art.1, comma 382)

Fascicolo sanitario elettronico (Fse). La progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei Fse, verrà curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria. Il Sistema Tessera Sanitaria entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai Fse e ai dossier farmaceutici regionali, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera Sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, certificati di malattia telematici, prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa. Per l'attuazione è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Quota premiale Fsn (art.1, commi 385/388)

Nel caso in cui la regione non presenti il programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, ovvero si riscontri un risultato negativo dalla verifica dell'attuazione annuale dello stesso, la regione interessata subirà la perdita per il medesimo anno 2017 del diritto di accesso alla quota premiale prevista.

Piani di rientro degli ospedali (art.1, comma 390)

La norma modifica la nozione di disavanzo ai fini dell'individuazione dei casi in cui scatta l'obbligo di presentazione di un Piano di rientro per le AO, le AOU, gli IRCCS pubblici, e gli altri Enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura. Pertanto il valore del disavanzo tra i costi e i ricavi presupposto per l'adozione e l'attuazione di un piano di rientro per gli enti anzi citati, viene fissato al 7% oppure a 7 milioni di euro rispetto agli attuali 10% e 10 milioni di euro -
Finanziamento del Ssn (art.1 comma 392)

Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ammonta a 113 miliardi di euro per il 2017, 114 per il 2018 e 115 miliardi per l'anno 2019. Una quota parte del Fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 1 miliardo, viene vincolata al finanziamento di specifici Fondi rivolti alla spesa farmaceutica - medicinali innovativi, innovativi oncologici e vaccini – e alla stabilizzazione del personale Ssn.

Cumulabilità cariche presidente di Regione e commissario ad acta (art.1, comma 395)

I presidenti di Regione, in presenza di Piano di rientro, possono ricoprire anche il ruolo di commissari ad acta per la sanità. Sarà compito dei tavoli tecnici del Governo, verificare, ogni sei mesi, l'equilibrio dei bilanci sanitari delle Regioni e l'effettiva applicazione ed erogazione dei Lea, inviando una relazione ai ministri dell'Economia e della Salute da trasmettere al Consiglio dei ministri. In caso di esito negativo della verifica e di mancata attuazione dei Piani di rientro, il Consiglio dei ministri potrà nominare un nuovo commissario ad acta, estromettendo i governatori commissari.

La norma supera la disciplina in materia ante vigente (introdotta dalla stabilità 2015) che stabiliva che la nomina a commissario "è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento".

Tetti spesa farmaceutica (art.1, commi 398 e 399)

A partire dal 2017 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera sarà calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed è rideterminato nella misura del 6,89 % (oggi è fissato al 3,5%) e assume la denominazione di "tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti".

Contestualmente cambia anche il tetto della spesa farmaceutica territoriale che sarà rideterminato nella misura del 7,96 % (oggi è dell'11,35%) con la denominazione di "tetto della spesa farmaceutica convenzionata".

Fondo farmaci innovativi ed oncologici (art.1, commi 400 e 401)

Viene stanziata la somma di 1 miliardo di euro per i farmaci innovativi, di cui 500 per un nuovo fondo ad hoc per gli oncologici . L'Aifa, previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica, entro il 31 marzo 2017, dovrà fissare i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi.

Biosimilari (art.1, comma 407)

Cambiano le procedure pubbliche in materia di acquisto dei farmaci biologici. Le procedure di acquisto non saranno più parametrize sul prezzo massimo di cessione al Ssn del farmaco biologico di riferimento, ma dovranno svolgersi mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo.

La norma conferma il divieto di sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare. Si prevede, inoltre, che a stabilire l'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento , non sia solo l'Ema, ma anche l'Aifa.

Vaccini (art.1, comma 408)

Viene istituito un Fondo per l'acquisto di vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV). Il Fondo, compreso nel complessivo finanziamento del Ssn, è pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 127 milioni di euro per l'anno 2018 e 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Alzheimer (art.1 comma 411)

A decorrere dal 1° gennaio 2017, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo di 300 milioni di euro annui , destinato alle misure di prevenzione, diagnosi e cura della malattia di Alzheimer.